



**Comune di Isola di Capo Rizzuto
(Provincia di Crotona)**

**REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 7/10 DEL 15.07.2003**

CAPO I Norme generali

ARTICOLO I Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, come previsto nell'art. III è istituita nel Comune di Isola C. R. va una tassa annuale, da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche (di seguito denominato "Decreto"), e del presente Regolamento (di seguito denominato "Regolamento").
2. E' altresì istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del Decreto, a far tempo dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto dall'art. 59 del Decreto.

ARTICOLO II Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera di cui al precedente art. I.
2. In particolare, il Regolamento determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani ed assimilati, e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
3. Agli effetti del Regolamento, per "tassa" si intende la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ARTICOLO III Zone territoriali servite

1. I limiti delle zone territoriali nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento comunale. Il predetto regime di privativa è esteso in tutto il perimetro comunale, anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti dei centri urbani. Pertanto ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati tutti i locali e le aree siti nel Comune.
2. Con apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di gennaio, l'amministrazione comunale rende note le zone del territorio in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa. Tale manifesto non è richiesto qualora l'intero territorio comunale sia servito.
3. In assenza delle delimitazioni previste dal comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

ARTICOLO IV

Gettito della tassa e costo del servizio

1. Con deliberazione annuale, in sede di manovra tariffaria, è determinata la percentuale di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nel rispetto dei valori minimi e dei criteri fissati dalla legge. Il gettito della tassa non potrà comunque superare il costo del servizio.
2. Per gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura del costo del servizio di cui al comma 1, è da intendersi quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio stesso e degli oneri diretti di riscossione del tributo. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. L'Azienda che effettua il servizio trasmette al Comune apposita relazione entro il termine previsto dallo Statuto del Comune o da quanto stabilito nel contratto; dalla relazione deve risultare una dettagliata descrizione del servizio reso, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 61 del Decreto.
4. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 61 del Decreto, il Comune provvede al rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile dal tributo dovuto per l'anno successivo.

ARTICOLO V

Presupposto della tassa

1. Il presupposto della tassa è stabilito per legge.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte di pertinenza delle civili abitazioni.
3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO VI

Esclusione della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
 - a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a metri 1,50;
 - b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone (solo se costituiscono pertinenze, anche separate all'azienda agricola, e/o sempreché non risultino assimilati tutti i rifiuti prodotti), e simili;
 - c) I locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/94.
 - d) le unità immobiliari ad uso abitazione non utilizzate per l'intero anno, chiuse, prive di qualsiasi arredo e di utenze (gas, luce ed acqua);
 - e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo. Resta fermo che per godere dell'esenzione dalla tassa il contribuente deve dimostrare che lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori sia stato effettuato in proprio, essendo stati tali rifiuti assimilati agli urbani come precedentemente richiamato nell'art. 3, comma 2;

- f) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, di fatto non utilizzate (da dimostrare a carico di chi chiede l'esonero);
 - g) i locali a celle frigorifere, e locali d'essiccazione (senza lavorazione);
 - h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;
 - i) i locali e le aree o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui al comma 3 dell'art. 62 del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 6;
 - j) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 146/94;
 - k) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali, ferme restando le modalità di cui al comma 10 dell'articolo 15 del Regolamento;
 - l) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - m) I locali e le aree o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva;
 - n) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderie e simili;
 - o) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e quelle utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
 - p) le aree adibite a verde;
 - q) le cave di sola areazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - r) I luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; le superfici di cui si dimostri il permanere stato di non utilizzo;
 - s) le aree pertinenziali ed accessorie a "locali tassabili", adibiti sia ad uso abitativo che ad altro uso e i locali e le aree scoperte di cui al comma 5 dell'art. 62 del Decreto.)
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi. Il Comune, ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, stabilisce con deliberazione di applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 62 del Decreto.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile. Resta fermo l'obbligo per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ARTICOLO VII

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa ai sensi del precedente art. V.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, e comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare, per qualsiasi motivo, il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia (se trattasi di abitazione), ovvero il titolare dell'attività (in caso di locali ad uso diverso).
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tassa per i locali e le aree comuni soggette alla stessa, mentre sono responsabili i singoli occupanti o detentori delle aree e dei locali in uso esclusivo.
5. E fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto di cui al precedente

comma 4, presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti e/o detentori dei locali e delle aree in oggetto.

CAPO 2 Commisurazioni e tariffe

ARTICOLO VIII Locali ed aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione e il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità, in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati non tassabili ai sensi di legge, citati nel successivo articolo XIII;

b) i vani secondari od accessori di cui alla precedente lettera a);

c) il vano scala se ad uso esclusivo.

2. Le aree scoperte utilizzate per attività non domestiche sono soggette alla tariffa se costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, posteggi e parcheggi, distributori di carburante, dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto), ferme restando le esclusioni di cui dall'art. XIII e dei precedenti art. V e VI,.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza citate nel precedente comma, si fa riferimento alle aree recintate pertinenti all'edificio, ovvero al mappale asservito all'edificio risultante dalle planimetrie catastali.

ARTICOLO IX Tariffe

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa, con propria deliberazione, entro il termine previsto dalla legge, tenendo conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree, nel rispetto del criterio di cui all'allegato A, facente parte integrante del Regolamento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe in vigore.

3. La deliberazione deve indicare i dati e le circostanze che comportano l'eventuale maggior rapporto di copertura stabilito dall'art. 61 del decreto.

4. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi di legge (comma 3 dell'art. 69 del Decreto) viene confermato il potere di apportare modifiche nelle tariffe oltre il termine indicato nel precedente comma 2.

ARTICOLO X

Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie, in base ai criteri definiti dal comune:

CLASSE	USO	DESCRIZIONE LOCALI ED AREE	EURO/MQ
1	1	Locali adibiti ad uso di civile abitazione in genere	1,41923
1	2	Locali cantina, magazzino, soffitta e simili	0,47287
1	3	Locali ad uso garage ed altro	0,47287
2	1	Locali ad uso commerciale	2,83658
2	2	Studi professionali, uffici pubblici e banche	2,83658
2	3	Aree scoperte di pertinenza alle attività commerciali	2,83658
2	4	Locali commerciali di generi alimentari	2,83658
2	5	Locali commerciali di generi non alimentari	2,83658
3	1	Botteghe artigiane e simili	1,41923
3	2	Aree scoperte di pertinenza alte attività artigianali	1,41923
4	1	Comunità, pensioni, collegi, convitti, villaggi	1,41923
4	2	Teatri, cinematografi, autorimesse	1,41923
4	3	Palestre, piscine, circoli ed altro	1,41923
5	1	Alberghi, ristoranti, bar e biliardi	3,54620
5	2	Industrie, museo	3,54620
5	3	Altri servizi non inerenti alle attività industriali	3,54620
5	4	Aree scoperte di pertinenza alle attività alberghi, bar, ristoranti.	3,54620
6	1	Campeggi, distributori di carburanti	1,06163
7	1	Aree ad uso privato	1,06163
8	1	Aree scoperte vendita generi alimentari (giornalieri)	0,01177
9	1	Aree scoperte vendita generi non alimentari (giornalieri)	0,01177
10	1	Ambulatori, centri analisi, studi medici e veterinari	2,83658
11	1	Scuole ed Istituti di Istruzione pubblici e privati	0,96557
11	2	Scuole Materne	0,96557
11	3	Scuole Elementari	0,96557
11	4	Scuole Medie	0,96557
12	1	Esposizioni ed autosaloni	1.13414
13	1	Associazioni ed ONLUS legalmente riconosciute	esenti

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari appartengono alla categoria principale descritta nella precedente tabella, con esclusione di quanto previsto nel Regolamento.

3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree ed i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

ARTICOLO XI

Commisurazione della tassa

1. La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati, in base a tariffe differenziate per categorie con riguardo alla destinazione d'uso, e quindi alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2. La tassa è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi e se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso. Per i locali e

le aree scoperte ad uso commerciale, è applicata una riduzione pari ad 1/4 della tassa, per le

occupazioni stagionali (non superiori a sei mesi l'anno) e comprovate da idonea documentazione.

3. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione, e quindi la tassazione separata, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla relativa categoria.

ARTICOLO XII

Commisurazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, e deve essere indicata nella denuncia di inizio o variazione; ovvero dalla misurazione direna sul filo interno dei muri.
2. La superficie delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni ivi esistenti. La superficie risultante ai fini della commisurazione della tassa è computata:
 - a) al 50% se le aree esterne sono adibite allo stesso uso di cui all'attività principale;
 - b) ad una quota pari al 35 % se tali aree costituiscono pertinenza od accessorio di locali ed aree tassabili, e non vengono adibite ad uso dell'attività principale.
3. Le riduzioni di cui al comma 2 sono applicate sulla base degli elementi della denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 66 del Decreto.
4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree utilizzati dalle categorie sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o per l'uso promiscuo, è calcolata forfaitariamente in percentuale, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo VI del Regolamento:
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori analisi e simili previsti nella categoria 10° dell'articolo X: 75%
 - b) officine, elettrauto, gommisti, falegnamerie, carrozzerie e simili: 75%
 - c) lavanderie, tintorie, laboratori fotografici, allestimenti pubblicitari, materie plastiche e simili: 80%
 - d) caseifici, cantine vinicole: 60%.
5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che ci sia produzione contestuale di rifiuti come già specificato, si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Per quanto riguarda la tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita degli automezzi e le aree su cui insistono gli impianti di autolavaggio. I locali e le aree destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da considerarsi nella categoria di appartenenza, sono tassati separatamente.
7. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato superiore.

ARTICOLO XIII

Locali ed aree scoperte non tassabili

1. Oltre a quanto previsto dal Regolamento e dal Decreto, non sono soggette a tassazione i locali e le aree che per loro caratteristiche e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

- a) i ripostigli, i solai, le soffitte e simili, limitatamente alla parte non superiore all'altezza di metri 1,50;
 - b) i locali e le aree destinate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - c) i locali delle case coloniche non destinati ad uso abitativo, qualora il detentore sia coltivatore diretto, o imprenditore agricolo, a titolo principale;
 - d) le unità immobiliari ad uso abitativo non utilizzate, prive di qualsiasi arredo e delle utenze di acqua, gas e luce;
 - e) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche, e per altri impianti tecnologici (celle frigorifere, condizionatori, e simili);
 - f) i locali dove vengono prodotti esclusivamente rifiuti non assimilati;
 - g) i locali e le aree utilizzate direttamente dal Comune per fini istituzionali;
 - h) i locali destinati a qualsiasi culto, con esclusione di eventuali locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli di culto;
 - i) i locali e le aree degli impianti sportivi, di palestre e simili esclusivamente utilizzati per fini agonistici - sportivi;
 - l) le aree circoscritte al solo impianto di autolavaggio, e le aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire;
 - m) i luoghi in cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo o di incapacità di produrre rifiuti.
2. Sono esclusi inoltre dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, per effetto di disposizioni vigenti, cioè di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Per le situazioni non citate espressamente nel comma 1 si fa ricorso a criteri di analogia.

ARTICOLO XIV Agevolazioni adottate

1. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di civile abitazione con unico occupante. La verifica di questa condizione può avvenire con accertamento diretto, prescindendo da quanto risultante dalla situazione anagrafica. Quando, per effetto dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, l'importo da pagare risulta inferiore a € 10,33 (...), la tassa è in ogni caso dovuta per l'importo minimo di € 10,33(...). L'agevolazione cessa di esistere nel momento in cui non si verificano le condizioni che ne hanno determinato l'applicazione.
2. La tassa è ridotta di 1/3 a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La tassa è ridotta di 1/3 per coloro che accolgono nel proprio nucleo familiare un convivente portatore di handicap, con invalidità non inferiore al 75%, con modalità individuate annualmente che tengano conto della situazione finanziario patrimoniale.
4. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal Regolamento, è prevista l'applicazione di una sola agevolazione (la più favorevole al contribuente).
5. Sono esentati dalla tassa gli anziani con più di 65 anni di età, titolari esclusivamente di pensione sociale che non superino il reddito pari al doppio dell'importo minimo di pensione Inps. Per usufruire di tale agevolazione gli interessati devono dichiarare di non possedere altri immobili nel territorio nazionale, e che non ci sia situazione di subaffitto.
6. Le persone che risultino versare in particolari condizioni di disagio sociale ed economico, individuate di anno in anno dai servizi sociali del comune, possono ottenere una riduzione della tassa, o, in casi particolarmente gravi, la totale esenzione.
7. Sono esentate dalla tassa le ONLUS iscritte nell'anagrafe unica istituita presso il ministero delle finanze.

ARTICOLO XV
Tariffe per particolari condizioni di uso

1) N La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionali o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

2) N La tariffa unitaria può essere ridotta:

- a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che., versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3 risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- b) di un importo non superiore al 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

3)N Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo;

4)N Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione;

ARTICOLO XVI
Decorrenza e cessazione della tassa

1. La tassa è commissionata per anno solare, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo a quello d'inizio dell'utenza.
2. Nel caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette alla tassa, il contribuente ha diritto all'abbuono del tributo, a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia di cessazione. Si precisa che è obbligo ed onere degli eredi di effettuare la dichiarazione di cessazione dell'utenza o della semplice variazione dei nominativi.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se nel frattempo si è provveduto alla dichiarazione di

cessazione che dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, ovvero si dimostri che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di recupero d'ufficio.

CAPO 3

Denunce, accertamento e riscossione

ARTICOLO XVII

Denunce

1. I soggetti di cui all'articolo VII del regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.
2. la denuncia deve essere presentata su appositi modelli messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e le circoscrizioni.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione della tassa, comprese le cessazioni.
4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. E' prevista la spedizione per posta allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

ARTICOLO XVIII

La denuncia di cessazione

Art. 64, D. lgs. N° 507/1993

La denuncia di cessazione costituisce un adempimento necessario che il contribuente svolge per tutela del proprio interesse, l'abbuono del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo rispetto alla data di presentazione di tale denuncia. In caso di denuncia tardiva il tributo non è dovuto solo per annualità successive a condizione che venga dimostrata la mancata occupazione dei locali o la corresponsione del tributo da parte del soggetto subentrante. Il trasferimento di residenza o qualsiasi altra comunicazione relativa alla effettiva disponibilità degli immobili o all'esercizio di attività non sostituiscono la denuncia di cessazione e non assolve il contribuente dall'obbligo della denuncia. Nel modulo sono indicati con chiarezza gli estremi identificativi richiesti dell'/ degli immobile/i da escludersi da tassazione, che saranno poi utili all'ufficio al fine di conseguire la continuità di tassazione, che saranno poi utili all'ufficio al fine di consentire la continuità di tassazione per il medesimo oggetto in capo al subentrante. Fermo restando che il contribuente, indipendentemente da ogni richiesta, ha comunque diritto al rimborso del tributo a partire dal bimestre solare successivo rispetto alla data di presentazione della denuncia di cessazione, potrebbe essere utile per l'ufficio una indicazione in tal senso nella stessa denuncia di fine occupazione.

N Accertamento -

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui al comma 1 dell'art. XV, avviso di accertamento in rettifica.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolo dovrà contenere i criteri e le modalità di rilevazione dell'imponibile, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato.

ARTICOLO XIX

Riscossione

1. La riscossione della tassa può essere effettuata direttamente dall'Ente impositore nei modi stabiliti dal vigente regolamento sulle entrate tributarie, ivi compresa la costituzione di una società per azioni partecipata dal comune.
2. L'importo del tributo comprensivo di addizionali, accessori e sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli ordinari (o, nel caso di pericolo della riscossione, in ruoli straordinari.)

CAPO 4

Disposizioni varie e transitorie

ARTICOLO XX

Potere dei comuni

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione diretta delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire atti o documenti, può utilizzare dati legittimamente acquisiti relativi ad altri tributi e richiedere ad uffici od enti pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente di cui al comma precedente, il personale incaricato del controllo, previa autorizzazione del Sindaco e avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto dell'imponibile, con esclusione dei casi di immunità e di segreto militare.
3. A seguito di ulteriore diniego di collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi caratteri degli articoli 2729- 2752-2778 del codice civile.

ARTICOLO XXI

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa; tale funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ARTICOLO XXII

Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto al ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Sulle somme rimborsate l'Amministrazione comunale corrisponde l'interesse previsto dalla legge a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO XXIII

Sanzioni

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni nelle misure e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni. E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante; è infedele la denuncia non corrispondente alla realtà dei dati e/o periodi di occupazione dichiarati. Se si ha omessa denuncia la sanzione è per evasione totale.

2. Le sanzioni indicate nel comma 1 sono ridotte nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente attraverso il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

3. La contestazione della violazione, non collegata all'ammontare del tributo, deve avvenire, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni.

5. Il Comandante della Polizia Municipale è incaricato dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 Legge n.3 del 2003 che ha introdotto un art. 7/bis nel D. Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro per la violazione delle disposizioni dei Regolamenti Comunale e Provinciale e del comma 5 art. 1 della Legge Finanziaria, con cui è stata integrata la disciplina della potestà sanzionatoria conferita ai comuni dall'ordinamento, anche con riferimento alle norme di premessa che qui si richiamano, e alle seguenti disposizioni per il conferimento dei RSU nei cassonetti:

- E' vietato l'abbandono, in modo incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale;
- E' consentito depositare, accuratamente chiusi, in sacchi e/o buste di plastica a perdere, i rifiuti domestici delle civili abitazioni (con esclusione di quelli relativi alla selezione per la raccolta differenziata) dentro appositi cassonetti del servizio comunale osservando le seguenti modalità:
 - Dal 1° aprile al 31 ottobre: da lunedì a sabato dalle ore 21.00 alle ore 04.00;
 - Dal 1° novembre al 31 marzo: da lunedì a sabato dalle ore 19.00 alle ore 04.00;

ARTICOLO XXIV

Contenzioso giurisdizionale

1. Contro gli atti emanati dall'ente e dal concessionario della riscossione, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nel tempo e modi previsti dalla legge.

ARTICOLO XXV

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Il Comune istituisce, in linea con quanto disposto dal Decreto, una tassa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata annualmente dal comune.

3. La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap); il pagamento può essere fatto contestualmente o mediante versamento diretto.

4. Nel caso di omissioni si applica quanto disposto nell'articolo XXII del regolamento.

ARTICOLO XXVI

1. Il Regolamento, una volta approvato, entrerà in vigore il 01.01.2004. Successive modificazioni saranno secondo le vigenti disposizioni legislative.